

NOTIZIARIO N. 2 - 21 GENNAIO 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Allarme di Confimi Industria Alimentare sui dazi usa. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

-  Denuncia annuale delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi idrici: scadenza 31 gennaio 2020. pag. 4

-  Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione – modello OT23 (ex OT24): scadenza 29 febbraio 2020. pag. 5

FISCALE

- ◆ La Legge di bilancio 2020. pag. 6
- ◆ Le fatture del 2019 e la detrazione dell'iva. pag.21

FORMAZIONE



- ◆ Formazione superiore - offerta formativa 2019/2020: “Progettista prodotti multimediali” – cesena. pag.23

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ INAIL: istruzioni operative per l'autoliquidazione 2019/2020. pag.25
- ◆ Buoni pasto: nuovi limiti di esenzione contributiva e fiscale dal 2020. pag.34
- ◆ Congedo obbligatorio del padre nell'anno 2020: aumentata (da 5) a 7 giorni la sua durata. pag.36
- ◆ Elezioni regionali del 26 gennaio 2020: lavoratori dipendenti che svolgono funzioni presso i seggi. pag.37
- ◆ Nuovo saggio degli interessi legali: riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi. pag.39
- ◆ Persone di età compresa tra 30 e 35 anni non ancora compiuti e prima assunzione a tempo indeterminato nel 2020: esonero contributivo triennale. pag.40
- ◆ Invio - entro il 31 gennaio 2020 - del “prospetto informativo del personale in servizio” da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili. pag.41
- ◆ Rivalutazione del trattamento di fine rapporto: calendario ISTAT 2020. pag.45
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2019. pag.46

OGGETTO: **ALLARME DI CONFIMI INDUSTRIA ALIMENTARE SUI DAZI USA**

“La nuova minaccia di Trump di aumentare i dazi fino al 100% in valore estendendo la black list a prodotti simbolo dell'agroalimentare italiano, vuol certamente favorire l'industria del falso Made in Italy” ha dichiarato *Pietro Marcato presidente di Confimi Alimentare.*

“La nuova lista infatti interessa i due terzi del valore del nostro export in Usa e centinaia di piccole e medie imprese”.

“I nuovi dazi - che arriverebbero a tre mesi dall'entrata in vigore dei dazi aggiuntivi del 25% che hanno colpito per un valore di mezzo miliardo di euro prodotti italiani come formaggi, salumi, agrumi e liquori – rappresenterebbero di fatto una vera e propria barriera all'accesso per tutte le piccole e medie imprese italiane che esportano negli Stati Uniti.

“Non più solo il parmesan, ma i vini tutti e perfino il limoncello, uno dei liquori più amati negli USA rischia di essere sostituito e superato da produzioni a stelle e strisce”.

E l'esempio del presidente di Confimi Alimentare non è casuale: gli Stati Uniti sono, dopo la Germania, il secondo mercato in cui si riversano i liquori italiani, che negli ultimi 5 anni sono cresciuti di quasi il 40% in valore.

“In base ai primi calcoli” sottolinea Marcato “l'introduzione dei dazi ha già inciso fino a circa 3 dollari su ciascuna bottiglia, con l'imposizione di nuove tariffe doganali o l'inasprimento di quelle già in vigore come pensiamo di poter restare competitivi?”

**OGGETTO: DENUNCIA ANNUALE DELLE CARATTERISTICHE QUANTITATIVE E QUALITATIVE
DEGLI SCARICHI IDRICI
SCADENZA 31 GENNAIO 2020**

Si ricorda che le attività produttive con scarichi autorizzati in pubblica fognatura, ogni anno comunicano al Gestore Hera S.p.A. le caratteristiche qualitative e quantitative di ciascuno scarico, ai fini della fatturazione del servizio di fognatura e depurazione.

L'invio della comunicazione è previsto entro il 31 gennaio 2020 e si riferisce ai dati quantitativi e qualitativi dello scarico nell'anno precedente.

Il modulo di denuncia annuale potrebbe già essere stato inviato direttamente dalla stessa Hera S.p.A. a ciascuna azienda.

Altrimenti può essere richiesto ai nostri uffici.

Tale modulo debitamente compilato dovrà poi essere inviato al seguente indirizzo pec:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

SERVIZIO DI ASSISTENZA FORNITO DALL'ASSOCIAZIONE

Per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta di chiarimenti, o per usufruire del nostro servizio di consulenza e assistenza per la presentazione della domanda, le aziende interessate possono fare riferimento all'Area Tecnica dell'Associazione:

Ing. Magda Melandri

tel. 0544/280225

cell. 342/1104258

email: melandri@confimiromagna.it

OGGETTO: RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE – MODELLO OT23 (ex OT24)
SCADENZA 29 FEBBRAIO 2020

Si ricorda che **la richiesta di Riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione va presentata all'INAIL entro e non oltre il 29 febbraio 2020.**

La materia è ora regolata dall'art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo.

Come per il precedente, anche il **modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.**

La domanda di riduzione può essere richiesta, a prescindere dall'anzianità dell'attività lavorativa, da tutte quelle aziende in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi nonché con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la sua fonte normativa nell'art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100.

Gli allegati da presentare alla documentazione, certificante l'avvenuto intervento, devono essere presentati insieme alla domanda.

I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei.

Per quanto attiene alle azioni riguardanti l'implementazione oppure l'adozione di "procedure", oltre a data e firma sono necessarie anche l'esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all'anno 2019.

SERVIZIO DI ASSISTENZA FORNITO DALL'ASSOCIAZIONE

Per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta di chiarimenti, o per usufruire del nostro servizio di consulenza e assistenza per la presentazione della domanda, le aziende interessate possono fare riferimento all'Area Tecnica dell'Associazione:

Ing. Magda Melandri

tel. 0544/280225

cell. 342/1104258

email: melandri@confimiromagna.it

OGGETTO: **LA LEGGE DI BILANCIO 2020**

Sul S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019, n. 304, è stata pubblicata la c.d. “Legge di bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160).

Nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali sono contenute nell’art. 1, che si compone di 884 commi.

DEDUCIBILITÀ IMU – commi 4 e 5

Per il 2019 l’IMU è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, per gli immobili strumentali, nella **misura del 50%**.

Dal periodo di imposta 2020, la deducibilità IMU passerà al:

- **60%**, per il **2020 e 2021**;
- **100%, a regime, dal periodo 2022.**

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – comma 6

Viene portata a regime la **riduzione** dal 15% **al 10%** dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione di abitazioni pattuito dalle parti.

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA/SISMA BONUS – commi 70 e 176

Dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “**sisma bonus**”);
- gli interventi finalizzati al **conseguimento di risparmio energetico** di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR.

Resta la possibilità di richiedere lo “**sconto in fattura**” in luogo della detrazione fiscale spettante, **per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.**

CREDITO DI IMPOSTA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI - comma 118

Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, è stato introdotto uno specifico **credito d’imposta** ai fini dell’imposta sul reddito, per le **spese relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo.**

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al MEF.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 175, lett. a)

È prorogata alle spese sostenute **fino al 31.12.2020** la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la **detrazione spetta nella misura del 65%** per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)

È **prorogata**, con riferimento alle spese sostenute **fino al 31.12.2020**, la **detrazione IRPEF del 50%** per gli **interventi volti al recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” – comma 175, lett. b), n. 2)

E' **prorogato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”**.

In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020** sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019**.

PROROGA “SPORT BONUS” – commi da 177 a 180

È **prorogato per il 2020 il credito d'imposta, c.d. “sport bonus”**, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si ricorda che:

- il credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
 - alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
 - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui;

le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono contenute nel DPCM 30.4.2019.

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197

È ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

Non c'è stata la **proroga del super / iper ammortamento**, ma dal **2020** è previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che:

- fino al 31.12.2020;
ovvero
- fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in **beni immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

Misura del credito spettante

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

- **Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017**

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "industria 4.0" per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento), il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti	Credito d'imposta
Fino a € 2,5 milioni	40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

- **Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017**

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "industria 4.0" per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

- **Altri beni**

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo** (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

L'agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta **anche ai lavoratori autonomi**.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **5 quote** annuali di pari importo (**3 quote** per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

- dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

ovvero

- dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione degli investimenti, con la precisazione che qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%).

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito *“neanche all'interno del consolidato fiscale”*;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame**.

Per taluni investimenti è richiesta una **perizia** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale, con previsione che per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA' INNOVATIVE
commi da 198 a 208

È **introdotto dal 2020** uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Attività e spese agevolabili

Attività	Spese
Ricerca e sviluppo Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.	• Spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare; • quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il
Innovazione tecnologica Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività: • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in	

generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; • per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; • per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.	personale impiegato nella specifica attività; • solo per l'attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;
Innovazione tecnologica Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campioni.	• spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta; • spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari; • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.

Misura del credito d'imposta spettante

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Va evidenziato che:

- la base di calcolo del credito d'imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
- il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;

- il beneficio **spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta**, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata **rilasciata l'apposita certificazione** attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di **un revisore legale / società di revisione**.

Per **le imprese non obbligate alla revisione legale**, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

"BONUS FORMAZIONE 4.0" – commi da 210 a 217

Il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto **anche per le spese sostenute nel 2020**. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti **modifiche**:

- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le **piccole imprese**; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **medie imprese**; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **grandi imprese**) è **aumentato per tutte le imprese al 60%** (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i **destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, ai sensi del DM 17.10.2017;
- **oltre alle imprese in difficoltà** di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, **sono escluse** dal credito d'imposta in esame **anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;

- l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili **anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori**;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica **comunicazione al MISE**, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta **non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali** presso l'Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto / trasferito *“neanche all'interno del consolidato fiscale”*.

“BONUS FACCIATE” – commi da 219 a 224

È stata introdotta la **nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”**, pari al **90% delle spese documentate e sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

La detrazione spettante **va ripartita in 10 quote annuali** di pari importo. La norma non prevede un limite massimo di spesa.

PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229

È previsto il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della **proroga dell'agevolazione c.d. “Sabatini – ter”**, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.

RIPRISTINO ACE – comma 287

Già dal periodo di imposta 2019 è ripristinata l'agevolazione ACE; conseguenza di ciò è quella per cui il beneficio dell'ACE *“opera in regime di continuità temporale”*: per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in altre parole, l'ACE viene ripristinata con effetti già dal 2019, non prevedendo, pertanto, nessuna interruzione da un anno all'altro nella relativa fruizione.

L'agevolazione si applica con le consolidate regole previste nell'art. 1 del DL 201/2011 e nel DM 3.8.2017.

L'effetto dell'agevolazione risulta, però, compresso, posto che il **coefficiente di remunerazione** viene **ridotto all'1,3%**.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI – commi da 288 a 290

È stato introdotto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia

che **effettuano “abituamente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.**

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

PROROGA CREDITO DI IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI – comma 300

Viene **prorogato al 2020 il credito d’imposta** sulle spese sostenute dalle PMI per la **partecipazione a fiere internazionali.**

In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d’imposta:

- alle imprese esistenti alla data dell’1.1.2019;
- per i periodi d’imposta 2019 e 2020;
- nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

SPESE VETERINARIE – comma 361

E’ previsto **l’aumento da € 387,34 a € 500** della detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629

Dall’1.1.2020 è prevista la **rimodulazione delle detrazioni fiscali per oneri in base al reddito** del contribuente, al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, così come segue:

- **intero importo** della spesa sostenuta, qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000;**
- per la parte corrispondente al **rapporto tra € 240.000**, diminuito del reddito complessivo e **€ 120.000**, qualora il reddito complessivo **sia superiore a € 120.000.**

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Si tratta, ad esempio, di spese veterinarie, spese universitarie, spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Sono esclusi dalla parametrizzazione e, pertanto, la detrazione **spetta comunque per l’intero importo** a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

- gli **interessi passivi** su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
- le **spese sanitarie.**

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633

E’ stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.** Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte.

In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla

base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

- con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per il 2021)

“SUGAR TAX” – commi da 661 a 676

È istituita **un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate**.

Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

- 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
- 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

Disposizioni attuative e decorrenza

La definizione delle modalità attuative è demandata ad un apposito decreto del MEF, da pubblicare in G.U. entro il mese di agosto 2020.

La disciplina ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del suddetto decreto (**dall'1.10.2020**, ipotizzando la pubblicazione del decreto nel mese di agosto 2020).

Si rinvia l'approfondimento dell'argomento all'avvenuta pubblicazione del decreto attuativo.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – comma 677

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.

Dall'1.1.2020 **non concorrono alla formazione del reddito** le prestazioni sostitutive delle **somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4** (buoni pasto cartacei), in precedenza € 5,29, **aumentato a € 8 se rese in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

Viene invece mantenuto il limite di € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai **cantieri edili**, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

REVISIONE WEB TAX – comma 678

È stata **rivista** la disciplina della **c.d. “web tax”**, applicabile agli esercenti attività d’impresa che realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

Le disposizioni in materia di web tax **sono applicabili dall’1.1.2020** (la decorrenza, quindi, non è più collegata all’emanazione di uno specifico Decreto attuativo).

La **verifica dei ricavi per l’applicabilità della web tax** va annualmente effettuata con riferimento ai volumi realizzati nell’**anno precedente**.

Servizi non considerati digitali

Sono specificatamente individuati i seguenti **servizi che non sono considerati digitali**, con conseguente **esclusione dalla web tax**:

- **fornitura diretta** di beni / servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- **fornitura** di beni / servizi **ordinati attraverso il sito web** del relativo fornitore che non svolge funzioni di intermediario;
- **messa a disposizione di un’interfaccia digitale** utilizzata per gestire, in generale, sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione per assicurare la sicurezza / qualità / trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- **cessione di dati** da parte dei soggetti che forniscono i servizi;
- **svolgimento delle attività di organizzazione / gestione di piattaforme telematiche** per lo scambio di energia elettrica / gas / certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Determinazione e versamento imposta dovuta

Sono state apportate modifiche in merito alla determinazione dell’imposta dovuta e alla periodicità di versamento. In particolare:

- l’imposta è determinata applicando l’aliquota del **3% ai ricavi realizzati in ciascun anno** (in precedenza, in ciascun trimestre);
- il **versamento** dell’imposta va effettuato **entro il 16.2 dell’anno successivo** a quello di riferimento (in precedenza entro il mese successivo a ciascun trimestre). La **dichiarazione** annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati va presentata **entro il 31.3** dell’anno successivo.

TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI FISCALI – commi 679 e 680

È previsto che la detrazione IRPEF del 19% relativa a tutti gli oneri previsti dall’art. 15 TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **bonifico bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l’acquisto di **medicinali / dispositivi medici**, nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN**.

L'eccezione non riguarda le spese sanitarie ricevute presso strutture non convenzionate (liberi professionisti ecc.).

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – comma 690

E' stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli **immobili** strumentali **posseduti al 31.10.2019**;
- riguarda le estromissioni poste in essere **dall'1.1 al 31.5.2020**;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
 - il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692

Sono state introdotte numerose modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti che possono applicarlo nel 2020.

In particolare le modifiche riguardano le **condizioni di accesso / mantenimento** del regime, con la conseguenza che **molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario**.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- la reintroduzione del limite (dal 2020 pari a € 20.000) relativo alle **spese per lavoro** (fino al 2018 era fissato in € 5.000).

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di s.r.l., nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

Dal 2020 è nuovamente operante **l'esclusione dal regime forfetario** per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente o assimilati eccedenti l'importo di € 30.000**.

I dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite, dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.

Questa limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; resta, tuttavia, applicabile la norma con la quale si prevede che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È **incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento.

Viene espressamente prevista, infine, la **rilevanza** del reddito forfetario per il **riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni** o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 693 e 694

È prevista nuovamente la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, fissata ora nell'**11%** per tutte le rivalutazioni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILE – comma 695

E' aumentata **dal 20% al 26%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva per le plusvalenze** ex art. 67 del TUIR realizzate a seguito di **cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati (posseduti per meno di 5 anni)** da parte di **soggetti che non svolgono attività di impresa**.

Questa imposta, che sostituisce l'ordinaria applicazione dell'IRPEF, viene applicata su richiesta del contribuente e deve essere **versata a cura del notaio**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – commi da 696 a 703

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni**, con riconoscimento anche ai fini fiscali,

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito determinata nelle seguenti misure:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta, con possibilità di **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

IVIE / IVAFE – comma 710 e 711

A decorrere dal 2020 sono tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli **immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero**, oltre alle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi), anche:

- gli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

UNIFICAZIONE IMU – TASI – commi da 738 a 783

È prevista, **a decorrere dal 2020**, la **soppressione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**, ad eccezione della **Tassa sui rifiuti (TARI)**.

In altre parole, quindi, a parte la TARI, le **"vecchie" IMU e TASI** dal 2020 sono **sostituite dalla nuova IMU**, la cui disciplina **ricalca, sostanzialmente, quella previgente**.

Resta ferma l'autonomia impositiva per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province Autonome di Trento (IMIS) e Bolzano (IMI).

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI – commi da 784 a 815

È prevista, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

In particolare è prevista l'introduzione dell'**accertamento esecutivo** anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **riportare anche l'indicazione**:

- **dell'intimazione ad adempiere** entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
- che lo stesso **costituisce titolo esecutivo**;
- del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I predetti atti **acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso** (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

Dopo l'esecutività dell'atto, per il **recupero di importi fino a € 10.000** l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare **anche annualità pregresse**. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli **atti emessi dall'1.1.2020** "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data" (non rileva la data di notifica al contribuente).

Dilazione delle somme dovute

In assenza di un'apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.

Somme dovute	Rateizzazione
Fino a € 100	---
Da € 100,01 a € 500	Fino a 4 rate mensili
Da € 500,01 a € 3.000	Da 5 a 12 rate mensili
Da € 3.000,01 a € 6.000	Da 13 a 24 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000	Da 25 a 36 rate mensili
Da € 20.000,01	Da 37 a 72 rate mensili

L'Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.

Inoltre, in caso di **comprovato peggioramento** della situazione del debitore, l'Ente può concedere *“una sola volta”* la **proroga della dilazione per un ulteriore periodo** e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell'Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.

Decadenza dalla rateizzazione

Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”

Nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto Mille proroghe” è contenuta la **proroga per il 2020** del c.d. “Bonus verde”, ossia della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe). La cedolare secca sulle locazioni commerciali resta applicabile sulle locazioni stipulate nel 2019 e manterrà la sua validità per tutte le annualità di durata del contratto.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: LE FATTURE DEL 2019 E LA DETRAZIONE DELL'IVA

Rif: Artt. 19 e 25, DPR n. 633/72, Art. 1, DPR n. 100/98, Circolari Agenzia Entrate 17.1.2018, n. 1/E e 17.6.2019, n. 14/E, FAQ sito Internet Agenzia Entrate

Con l'avvento della fatturazione elettronica e l'utilizzo del sistema SDI acquista maggiore significatività l'attenzione da porre alla maturazione dei presupposti per la detrazione dell'IVA. Con il supporto di un documento edito da Seac, si riportano le necessarie indicazioni in merito.

Per la determinazione della detraibilità periodica dell'IVA va considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972
 - il **diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile**, ossia, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui **l'operazione si considera effettuata ai fini IVA**;
 - il **termine ultimo** entro il quale è **possibile esercitare la detrazione dell'IVA** è individuato nel termine di presentazione del mod. IVA **relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**;
- b) ai sensi dell'art. 25, comma 1, DPR n. 633/72 **il diritto a detrarre l'IVA** è esercitabile **previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti**. In particolare, le fatture devono essere annotate nel registro IVA degli acquisti:
 - anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
 - al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
- c) come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, **l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti**:
 - presupposto (sostanziale) **dell'effettuazione dell'operazione**;
 - presupposto (formale) **del possesso della fattura d'acquisto**.

Il diritto alla detrazione decorre, perciò, **dal momento in cui** in capo al destinatario **si verificano i suddetti 2 requisiti** (ferma restando l'annotazione della fattura nel registro degli acquisti) e può essere esercitato al più tardi **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti** e con riferimento al **medesimo anno**;

- d) l'art. 14, DL n. 119/2018 ha aggiunto un nuovo periodo all'art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base al quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Purtroppo viene espressamente precisato che questa previsione **non è applicabile** ai documenti di acquisto relativi ad **operazioni effettuate nell'anno precedente**, le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. **In questo caso l'IVA è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.**

FATTURE 2019 RICEVUTE NEL 2019/2020
--

Applicando quanto sopra esposto alle **fatture datate 2019**, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l'IVA, risulta **determinante la data di ricezione della fattura da parte dell'acquirente / committente**.

Sarà, perciò, necessario distinguere tra:

- 1) le fatture 2019 **ricevute nel 2019**;
- 2) le fatture 2019 **ricevute nel 2020**.

Per individuare il **momento di ricevimento** della fattura va considerato che:

- a) **se SdI riesce a consegnare la fattura** al destinatario, la data di ricezione è quella di **messa a disposizione** del cessionario / committente **sul portale Fatture e Corrispettivi**;
- b) **qualora SdI non riesca a recapitare la fattura** al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile) corrisponde alla **data di presa visione / scarico del file fattura**.

FATTURE 2019 RICEVUTE NEL 2019

Se la fattura datata 2019 è stata **ricevuta entro il 31.12.2019**, l'imposta può essere detratta:

- con la **liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2019**, previa annotazione nel registro degli acquisti (in tal caso la fattura va compresa nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre);
oppure
- **con la dichiarazione IVA relativa al 2019** (mod. IVA 2020), annotando la fattura entro il 30.4.2020
in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.

FATTURE 2019 RICEVUTE NEL 2020

Nel caso in cui la **ricezione** della fattura si verifica **nell'anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione** (data fattura), **non** trova applicazione la c.d. "retro-detraazione", in base alla quale è possibile detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In questo caso, se la fattura relativa ad operazioni effettuate nel 2019 è ricevuta nel 2020, l'IVA è detraibile solo nell'anno di ricevimento (nel 2020).

In presenza di queste condizioni, l'imposta può essere detratta

- a) con la **liquidazione del mese di gennaio o del primo trimestre** (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2020) **o dei mesi / trimestri successivi**, previa annotazione nel registro degli acquisti;
- b) **con la dichiarazione IVA relativa al 2020** (mod. IVA 2021). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2021 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2020.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

FORMAZIONE SUPERIORE OFFERTA FORMATIVA 2019/2020

PROGETTISTA PRODOTTI MULTIMEDIALI Cesena

Attestato rilasciato	Certificato di qualifica professionale di “Progettista di prodotti multimediali”
Contenuti del percorso	La sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale; Inglese tecnico; Web writing; Web marketing; Progettazione ed elaborazione grafica; Tecniche per la definizione del progetto di sviluppo di un e-commerce; Costruzione di prodotti multimediali; Tecniche per la realizzazione e sviluppo del prodotto di e-commerce; Collaudo e convalida del sito di e-commerce; La gestione dei dati secondo le nuove leggi di Privacy e della sicurezza informatica; Strategie di SEO e Visual communication
Sede di svolgimento	Cesena, Via Cerchia di San Giorgio 145, 47521 Cesena (FC) - presso Sviluppo PMI srl
Durata e periodo di svolgimento	500 ore, di cui 200 di stage Febbraio 2020 – Giugno 2020
Numero partecipanti	12
Destinatari e requisiti d'accesso	Persone in possesso di un titolo di studio che possa garantire il processo di apprendimento delle competenze della qualifica (diploma di maturità) coerenti con i contenuti del percorso e con esperienza lavorativa pregressa anche non coerenti o irrilevanti rispetto al percorso stesso. Saranno tenuti in considerazione i seguenti requisiti di ingresso: Requisiti di base: - residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna al momento dell'iscrizione - titolo di studio ○ diploma di Istituto tecnico, professionale; commerciale; industriale ○ diploma di perito informatico ○ maturità scientifica, classica, linguistico ○ Laurea scientifica, giuridica o umanistica orientata alla comunicazione e al marketing ○ In sede di valutazione dei requisiti potranno essere valutati altri titoli di studio, previa presentazione del piano di studi che dimostri di avere affrontato argomenti attinenti al presente percorso

Destinatari e requisiti d'accesso	Competenze trasversali ○ Lingua inglese livello A2 ○ Informatica: pacchetto office, navigazione internet Requisiti tecnico professionali: - conoscenza dei principali elementi dell'architettura software e hardware del pc - informazioni di base sui sistemi operativi - buone capacità di lavoro in team e di problem solving
Iscrizioni	Iscrizioni entro il 29/01/2020
Modalità di selezione	I requisiti oggettivi (titolo di studio, residenza) saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione (CV). I requisiti di base e tecnico professionali saranno verificati mediante test specifici. Il superamento dei test porterà alla seconda fase di selezione, attraverso la quale verranno sondate anche le competenze trasversali mediante prova di gruppo e colloquio individuale.
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	Pubbliline Srl, Securitaly Srl, Pari Cucine Srl, Vetrofuso di Daniela Poletti Zino, Publik image Srl, Pullover Srl, Sporty Srl, Sporty Store Srl, Simatica Srl, Euro Company Srl, Res Soc. Coop, Valvotubi Ind Srl, Spring Italia Srl, Macron Store Ravenna Srl, Wedo Srl, Confimi Industria Romagna.
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri e Sofia Venturi Tel. 0544/280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2019-12710/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1933 dell'11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: INAIL – ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020

Con l'acclusa nota del 13 gennaio scorso sull'autoliquidazione 2019/2020, l'INAIL ha fornito le corrispondenti istruzioni operative e comunicato:

- che non oltre il **17 febbraio 2020**:
 - le aziende devono pagare il premio dovuto a titolo di saldo 2019 e anticipo 2020, in unica soluzione o - con l'eccezione dei contributi associativi - in quattro rate, la prima delle quali da versare comunque entro la citata data, senza alcun onere aggiuntivo;
 - i datori di lavoro che presumono di erogare nel 2020 *“un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019”*, devono inviare all'INAIL, tramite il canale telematico, la relativa richiesta motivata;
- che entro il **2 marzo 2020**, i datori di lavoro devono presentare – solo in via telematica – la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2019;
- le scadenze e i coefficienti degli interessi dovuti per le rate di maggio, agosto e novembre 2020, in caso di **pagamento rateale** del premio.

Classificazione:**Processo:** aziende**Macroattività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Attività:** indirizzi normativi/operativi entrate**Tipologia:** note di istruzioni normative/operative**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi entrate 2020**Sottofascicolo:** autoliquidazione**Internet:** sì**Altri uffici:** sì**Minisito:** sì

Alle strutture centrali e territoriali

Oggetto: autoliquidazione 2019/2020. Istruzioni operative.

Si forniscono le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2019/2020 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all'autoliquidazione 2019/2020 pubblicata in www.inail.it – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.

A. Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate

Fermo restando il termine del **17 febbraio 2020¹** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2019² è il **2 marzo 2020³**.

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici *AL.P.I online*, che calcola anche il premio dovuto, e *Invio telematico Dichiarazione Salari*. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è **902020**.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online *"Invio retribuzioni e calcolo del premio"*. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il *certificato di assicurazione dell'equipaggio*.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- per il certificato *Ruolo unico*, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;

¹ Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997.

² Articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

³ Decreto ministeriale 9 febbraio 2015; articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997.

- per i certificati *Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina*, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi online di *Armo/Disarmo-Assicurazione*⁴ le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro rate trimestrali⁵, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente.

Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2019, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro⁶, è pari allo **0,93%**.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2019/2020, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo⁷ e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione⁸:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2020	17 febbraio 2020	0
2°	16 maggio 2020	18 maggio 2020	0,00226767
3°	16 agosto 2020	20 agosto 2020	0,00461178
4°	16 novembre 2020	16 novembre 2020	0,00695589

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2020, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l'intero anno) devono inviare all'Inail **entro il 17 febbraio 2020** la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio *Riduzione Presunto*, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

⁴ Circolare Inail n. 35/2016.

⁵ Articolo 59, comma 19, legge n. 449/1997, come modificato dall'articolo 55, comma 5, legge n. 144/1999.

⁶ www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

⁷ Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁸ Articolo 3-quater del decreto-legge n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012.

Gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l'analogo servizio *Riduzione presunto* per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel *Fascicolo aziende* le *Comunicazioni delle basi di calcolo*⁹ per l'autoliquidazione 2019/2020, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Il modello delle Basi di calcolo è stato aggiornato, eliminando nella sezione Regolazione 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi *Visualizza basi di calcolo* e *Richiesta basi di calcolo* e per le PAN il servizio *Visualizzazione elementi calcolo*.

B. Addizionale per il Fondo vittime dell'amianto

Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.

C. Riduzioni del premio assicurativo

Si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2019/2020:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'articolo 10¹⁰ del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

⁹ Articolo 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 151/2015; circolare Inail n. 88/2015.

¹⁰ Riguardante la *Registrazione degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione*.

1. *Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari*¹¹

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 45,07%¹² per la regolazione 2019 e del 44,32%¹³ per la rata 2020.

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari¹⁴, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

2. *Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera*¹⁵

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi¹⁶ per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%¹⁷ per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura della misura del 45,07%¹⁸ per la regolazione 2019 e del 44,32%¹⁹ per la rata 2020 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2019 e di rata 2020 sono riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Tipologia Pesca	Regolazione 2019	Rata 2020
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,78%	2,82%

¹¹ Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

¹² Articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

¹³ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁴ Circolare Inail n. 29/1984.

¹⁵ Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).

¹⁶ Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

¹⁷ Articolo 6-bis, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

¹⁸ Articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

¹⁹ Articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. *Sgravio Registro Internazionale*²⁰

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione²¹ ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali²².

4. *Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo*²³

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

²⁰ Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.

²¹ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

²² Articolo 17, comma 3-bis, legge n. 856/1986 come modificato dall'articolo 13, commi 4 e 5, legge n. 488/98.

²³ Articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 151/2001.

5. *Riduzione del premio per le imprese artigiane*²⁴

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2019

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019. La riduzione si applica alla regolazione 2019 nella misura del 7,38%²⁵.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2019 Agevolazioni" con il codice 127.

Regolazione 2020

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l'autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare entro il 2 marzo 2020.

6. *Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia*²⁶

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2019 sia per la rata 2020.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

7. *Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate*²⁷

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone

²⁴ Articolo 1, commi 780-781, legge n. 296/2006.

²⁵ Misura stabilita con determina del Presidente dell'Inail 288/2019 del 5/9/2019, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è in corso di pubblicazione.

²⁶ Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/1986.

²⁷ Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.

svantaggiate) sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

8. Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci²⁸

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2019, che alla rata 2020.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

²⁸ Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la *dichiarazione per benefici contributivi* trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della *Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti*, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2019/2020).

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

OGGETTO: BUONI PASTO
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE CONTRIBUTIVA E FISCALE DAL 2020

L'art. 1, comma 677, della legge (di Bilancio 2020) 27 dicembre 2019, n. 160 – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45/L alla G.U. 30/12/19 n. 304 – ha sostituito, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, l'art. 51, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 917/1986 ^(*), modificando i valori di esenzione contributiva e fiscale dei buoni pasto (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2017; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2003).

Di conseguenza, dall'inizio dell'anno in corso non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i buoni pasto:

- a) **cartacei**, fino al nuovo importo massimo giornaliero di **€ 4,00** (fino al 31 dicembre 2019 il limite di esenzione era pari a **€ 5,29** giornalieri);
- b) **elettronici**, fino al nuovo importo massimo giornaliero di **€ 8,00** (fino al 31 dicembre 2019 il limite di esenzione era pari a **€ 7,00** giornalieri).

Giova rammentare che:

- l'importo dei buoni eccedente i predetti limiti concorre a formare base imponibile ai fini contributi e fiscali;
- per il dicastero delle Finanze (circolare 326/E/1997), ai fini dell'esenzione fiscale e contributiva, i buoni pasto devono essere concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di esse.

(*) **Art. 51, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986**

Testo vigente fino al 31/12/2019	Testo in vigore dall'1/01/2020
2. Non concorrono a formare il reddito: (...) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, <u>aumentato a euro 7</u> nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; (...)	2. Non concorrono a formare il reddito: (...) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, <u>aumentato a euro 8</u> nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29; (...)

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, continuano, invece, a essere esenti fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ^(**).

^(**) Come indicato dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 41/2000 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2003), la norma è applicabile soltanto nei confronti dei lavoratori per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
- essere addetti a una unità produttiva; sono pertanto esclusi coloro che non sono stabilmente assegnati a una "unità" intesa come sede di lavoro;
- la suddetta unità produttiva deve essere ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.

**OGGETTO: CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE NELL'ANNO 2020
AUMENTATA (DA 5) A 7 GIORNI LA SUA DURATA**

L'art. 1, comma 342, della legge (di Bilancio 2020) n. 160/2019 ha modificato la disposizione di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 232/2016 ^(*), concernente il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2019; n. 1 e n. 6 del 2018; n. 1/2017).

Di conseguenza:

- la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per il 2020, a sette giorni (rispetto ai cinque previsti per il 2019), da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale;
- anche per l'anno in corso il padre potrà astenersi per un'ulteriore giornata, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo - giova rammentarlo - il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100 % della retribuzione e anticipata dal datore di lavoro (che potrà conguagliarla applicando le modalità illustrate dall'Istituto di previdenza con il messaggio n. 6499/2013 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2013).

^(*) «L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.»

OGGETTO: **ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020**
LAVORATORI DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PRESSO I SEGGI

Giova riepilogare la normativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni relative alle elezioni regionali che si svolgeranno nella giornata di domenica 26 gennaio 2020, dalle ore 7 alle ore 23 (art. 1, comma 399, legge 147/2013).

Ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 – interpretato in modo autentico dall'art. 1 della legge n. 69/1992 –, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Il dipendente ha diritto, per i giorni occupati nello svolgimento di operazioni elettorali, alla normale retribuzione ovvero ai riposi compensativi, a seconda che si tratti o meno di giorni lavorativi.

Il datore di lavoro, quindi, ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

- 1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni elettorali;
- 2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il lavoratore che parteciperà alle operazioni elettorali – da sabato 25 (l'allestimento del seggio inizierà alle ore 16,00) a lunedì 27 gennaio (qualora le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede si siano protratte oltre le 24 di domenica) – beneficerà:

- a) delle indennità corrispostegli dallo Stato;
- b) della normale retribuzione relativa al lunedì, qualora l'orario settimanale di lavoro sia articolato da lunedì a venerdì;
- c) di due giorni di riposo compensativo a fronte dell'attività prestata ai seggi il sabato e la domenica; oppure, in alternativa, di quote di retribuzione relative alle giornate del sabato e della domenica.

Il conteggio dei giorni di assenza sarà effettuato sulla base di adeguata documentazione presentata dal lavoratore. Il dipendente chiamato al seggio deve anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibirne la copia firmata dal Presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e il suo orario di chiusura.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro, possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.

Infine, si segnala che la giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale l'unità di misura adottata dal legislatore per indicare l'estensione del beneficio concesso debba essere necessariamente il giorno e pertanto non possa frazionarsi (a mezze giornate o a ore) il periodo da considerarsi rilevante ai fini della concessione del beneficio di legge: principio che troverebbe giustificazione in un equo bilanciamento tra l'impegno richiesto durante le operazioni di voto e le operazioni di spoglio (sentenze del Tribunale di Torino 29 marzo 1999 e della Pretura di Torino 2 settembre 1994).

**OGGETTO: NUOVO SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI
RIFLESSI SUL CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI**

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 14/12/19 – ha fissato allo 0,05%, con decorrenza da gennaio 2020, la misura del saggio degli **interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice civile (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2019).

L'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.

Al riguardo l'INPS, con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020, ha precisato che:

- tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti;
- la misura dello 0,05% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1 gennaio 2020;
- per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti (riportati qui sotto) alle rispettive decorrenze.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	1 %
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 -	0,05%

OGGETTO: **PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 30 E 35 ANNI NON ANCORA COMPIUTI E PRIMA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL 2020**
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

L'art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto **un'agevolazione strutturale** a favore dei datori di lavoro in caso di **assunzioni di under 30** con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere da gennaio 2018.

In particolare, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo di 3.000 euro su base annua** (da riparametrare e applicare su base mensile) per le assunzioni di persone che non hanno ancora compiuto 30 anni di età (35 per quelle effettuate nel 2018) che **non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7 e n. 1 del 2018).

L'art. 1-bis, commi da 1 a 3, del d.l. n. 87/2018 (il cosiddetto "decreto dignità", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto che lo stesso **esonero contributivo di cui sopra** possa applicarsi ai datori di lavoro privato che, **negli anni 2019 e 2020**, abbiano assunto/assumano, con contratto a tempo **indeterminato** a tutele crescenti, lavoratori **under 35** (quindi, come nel 2018, anche quelli aventi 30 o più anni di età, ma meno di 35) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2018). A differenza di quello (ancora vigente) di cui alla legge n. 205/2017, peraltro, **l'utilizzo di tale beneficio è stato condizionato al varo di un decreto ministeriale che, sebbene dovesse avvenire entro il 12 ottobre 2018, non ha mai visto la luce.**

Per ovviare alla situazione di *impasse* conseguente alla mancata emanazione del citato decreto ministeriale, e per consentire il riconoscimento dell'incentivo anche per le assunzioni di persone di età compresa tra 30 e 35 anni non ancora compiuti, l'art. 1, comma 10, della legge (di Bilancio 2020) n. 160/2019 ha:

- abrogato i commi da 1 a 3 dell'art. 1-bis del d.l. n. 87/2018;
- modificato l'art. 1, comma 102, della legge n. 205/2017 - sostituendo la parola «2018» con «2020»; tale norma, nel testo vigente, così stabilisce: *“Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.”*

Per quanto precede, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tutele crescenti, entro il 31 dicembre 2020 (e non più entro il 31 dicembre 2018), di over 29/under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, trova applicazione l'esonero di cui si tratta.

Per le analoghe assunzioni effettuate nell'anno 2019 di soggetti di età compresa tra 30 e 35 anni non ancora compiuti, si auspica che l'INPS dirami le istruzioni per il recupero della differenza tra l'importo dei contributi già pagati e quelli effettivamente dovuti in base al beneficio in questione (ex art. 1, comma 102, della legge n. 205/2017).

OGGETTO: INVIO - ENTRO IL 31 GENNAIO 2020 - DEL “PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO” DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DEI DISABILI

L'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 prevede: “I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.”.

Per quanto precede, l'invio del prospetto informativo dovrà essere effettuato:

- **esclusivamente per via telematica – attraverso il sistema regionale SARE –, costituendo mancato adempimento la sua trasmissione con strumenti diversi^(*);**
- **entro il 31 gennaio, con dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, solo qualora siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale illustrata nell'ultimo mandato tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.**

Sebbene l'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 imponga la trasmissione del prospetto solo in caso di “cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, si evidenzia la necessità di inviarlo anche al verificarsi dell'evento che incide sul computo – contestualmente o comunque nei giorni immediatamente successivi allo stesso: la qual cosa al fine di consentire al Centro per l'Impiego/Ufficio Collocamento Mirato di conoscere l'effettiva data di insorgenza dell'obbligo, di determinare il termine entro cui il datore di lavoro dovrà adempiervi e, infine, di adottare i provvedimenti di sua competenza (per es. la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro della mancata assunzione entro la scadenza di legge – ovvero non oltre i 60 giorni decorrenti da quello in cui si è tenuti ad avere alle dipendenze la persona disabile).

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

^(*) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 68/1999 “Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 e dal decreto del ministero del Lavoro 22/11/99, il prospetto informativo deve contenere:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero su cui si computa la quota di riserva;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto;
- il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro; con riferimento a quest'ultimo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 80/2015 – in vigore dal 25 giugno 2015 – *“I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati a esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti”*;
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati);
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette a instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
- la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali ^(**).

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Sono interessati all'invio del prospetto i datori di lavoro tenuti ad avere alle loro dipendenze persone disabili, quelli cioè che hanno in forza **almeno 15 dipendenti “computabili”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2017), al netto dei lavoratori esclusi dalla vigente legislazione - e quindi anche coloro per i quali l'aliquota d'obbligo risulta già coperta o che usufruiscono di provvedimenti di esclusione o sospensione degli obblighi.

^(**) L'art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2012) prevede che gli obblighi di assunzione delle persone disabili sono sospesi nei confronti delle imprese:

- in cassa integrazione guadagni straordinaria (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24, n. 22, n. 19, n. 17 e n. 16 del 2015; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 18/2011, n. 21, n. 16, n. 13 e n. 10 del 2009);
- con procedure concorsuali in atto (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni);
- che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà difensivi (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3/2012, n. 21 e n. 2 del 2011, n. 11, n. 5 e n. 3 del 2010, n. 24, n. 21 e n. 10 del 2009);
- che abbiano attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 4/2011).

Si precisa che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, **non sono computabili tra i dipendenti:**

- i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999;
- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- **i lavoratori assunti con contratti di apprendistato** (fino al momento della cessazione del rapporto formativo), di inserimento/reinserimento, **con contratto di lavoro a domicilio e con contratto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice.**

Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività.

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/1981, in servizio alla data del 18 gennaio 2000, sono computabili con le modalità descritte su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2005.

I lavoratori **assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale** vengono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, computando le unità lavorative con riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità; non si considerano, pertanto, le frazioni uguali o inferiori allo 0,50. **I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti che assumono un disabile con contratto a tempo parziale, possono invece computarlo come unità a prescindere dall'orario di lavoro svolto, a condizione che il lavoratore abbia un'invalidità superiore al 50%** (art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 333/2000).

Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere ^(***) e gli addetti al trasporto del settore. **Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere** (art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999). Come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per "personale di cantiere", escluso dal computo, si intende non solo quello operante

(***) Relativamente al concetto di cantiere, l'art. 89 del d.lgs. n. 81/2008 lo definisce "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X", sotto riportato.

"ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile."

nelle imprese appartenenti al settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. L'esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Il datore di lavoro può quindi escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Fino al 31 dicembre 2017 i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della legge n. 68/1999 (18 gennaio 2000) occupavano da 15 a 35 dipendenti:

- dovevano assumere lavoratori disabili solo qualora avessero effettuato “nuove assunzioni” (art. 3, comma 2, della legge n. 68/1999);
- erano obbligati a trasmettere il “prospetto informativo” (equivalente alla richiesta di avviamento) entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, che decorreva:
 - a) dal dodicesimo mese successivo alla data della prima “nuova” assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio;
 - b) dalla data della seconda “nuova” assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio. Non erano considerate “nuove” assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti (la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore che ha risolto il rapporto) entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.

Da gennaio 2018, invece, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti – computabili sulla base dei criteri sopra indicati – devono avere alle proprie dipendenze (almeno) una persona disabile (art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999; art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 151/2015; art. 3, comma 3-ter del d.l. n. 244/2016, convertito in legge n. 19/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2019, n. 1/2018 e n. 27/2017).

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, **entro 60 giorni dalla sua insorgenza** i datori di lavoro dovranno assumere la persona disabile o sottoscrivere con l'Ufficio Collocamento Mirato una convenzione – di durata massima pari a sei mesi – avente a oggetto la determinazione di un programma finalizzato al conseguimento degli obiettivi occupazionali perseguiti dalla legge n. 68/1999. In alternativa, il datore di lavoro può ottemperarvi senza assumere direttamente il disabile, ma utilizzandolo in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 151/2015).

Il momento di riferimento della situazione aziendale che va dichiarato è il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si presenta il prospetto (per il modello di prossima presentazione, perciò, la data di riferimento è il 31 dicembre 2019).

La presentazione del prospetto vale come richiesta di avviamento qualora sussistano scoperture nella percentuale di riserva.

**OGGETTO: RIVALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CALENDARIO ISTAT 2020**

Questo il calendario con i giorni del 2020 in cui l'ISTAT renderà noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, utile anche ai fini del calcolo del coefficiente per la rivalutazione del Trattamento di fine rapporto:

Mese di riferimento	Giorno di diffusione dati ISTAT
gennaio 2020	21 febbraio 2020
febbraio 2020	16 marzo 2020
marzo 2020	15 aprile 2020
aprile 2020	15 maggio 2020
maggio 2020	15 giugno 2020
giugno 2020	15 luglio 2020
luglio 2020	12 agosto 2020
agosto 2020	15 settembre 2020
settembre 2020	16 ottobre 2020
ottobre 2020	16 novembre 2020
novembre 2020	15 dicembre 2020

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE 2019**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **novembre 2019** pari a **102,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 dicembre 2019** al **14 gennaio 2019** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,793830%**.